



AGENZIA REGIONALE SANITARIA  
P.F. Assistenza Farmaceutica  
Il Dirigente

Regione Marche



0009547|03/09/2020  
|R\_MARCHE|ARS|ARS|P  
-

**Alle Direzioni Generali degli Enti SSR**  
**Ai Direttori di Area Vasta ASUR**  
**Al Direttore del Dipartimento della Politica del Farmaco ASUR**  
**Ai Responsabili dei Servizi Farmaceutici Territoriali e Ospedalieri**  
**Alla Federfarma Marche**  
**Alla Confservizi Assofarm Marche**  
**LORO SEDI**

**Oggetto: Indicazioni sul numero di confezioni prescrivibili per ricetta e sui Piani Terapeutici in scadenza**

Il D.L. 90 del 24/06/2014, all'art. 26 (*Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologia croniche*), aveva introdotto la possibilità di prescrivere fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, limitando la valenza di tale deroga al periodo di mora della messa a regime sull'intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata, come si evince dal testo della citata norma che di seguito riporta:

*"all'art. 9, del Decreto-Legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, **nelle more della messa a regime sull'intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata** di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, per patologie croniche individuate dai regolamenti di cui al comma 1, il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia".*

Essendo tale disposizione automaticamente decaduta a seguito dell'avvenuta messa a regime della ricetta dematerializzata, si rende noto che il Sistema TS (SOGEI) ha già provveduto a modificare nel Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) il numero di confezioni di farmaco prescrivibili per singola ricetta dematerializzata.

Pertanto, fatte salve eventuali nuove o diverse comunicazioni da parte dei Ministeri competenti, si ritiene opportuno ricordare che la normativa previgente dispone, all'art. 9, comma 1, della Legge n. 724/1994 e all'art. 9 della Legge 405/2001, che il medico può prescrivere:

- due pezzi per ricetta;
- fino a tre pezzi per ricetta di medicinali destinati al trattamento di patologie croniche o invalidanti e rare, a pazienti in possesso di relativa esenzione, entro un limite di sessanta giorni di terapia;
- fino a sei pezzi per ricetta limitatamente ai medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, ai medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica e ai medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi;



**AGENZIA REGIONALE SANITARIA**

*P.F. Assistenza Farmaceutica*

*Il Dirigente*

**Regione Marche**



- un numero di confezioni sufficiente a coprire una terapia massima di trenta giorni per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore, in presenza di codice TDL01.

Pertanto, al fine di rendere operativa tale disposizione dal 15/09/2020, il farmacista provvederà ad erogare esclusivamente i quantitativi per ricetta consentiti dalle norme vigenti.

Queste disposizioni regionali sono già applicate ai farmaci distribuiti in DPC, in riferimento al vigente Accordo regionale con le Farmacie.

Inoltre, tenuto conto della proroga al 15/10/2020 dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e della graduale ripresa delle attività ospedaliere e ambulatoriali, è stato segnalato che potrebbero esserci casi in cui non sia stato ancora possibile seguire i percorsi di ordinario monitoraggio per il rinnovo dei piani terapeutici, la cui validità era stata prorogata da AIFA fino al 31/08/2020.

Limitatamente a tali situazioni, al fine di garantire la continuità terapeutica agli assistiti, si ritiene che i piani terapeutici in scadenza e quelli già in prolungamento di validità, in riferimento alla ns. nota n. 0006086 del 26/05/2020, possano ritenersi validi fino al 15/10/2020; si richiama comunque la necessità della collaborazione tra i Medici di Medicina Generale e gli Specialisti, anche attraverso consulti telefonici, al fine di monitorare lo stato di salute del paziente e verificare l'appropriatezza delle terapie in atto.

Si invitano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, ad informare della presente nota tutti gli operatori sanitari interessati.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

Il Dirigente della Posizione di funzione  
(Dott. Luigi Patregnani)